

Spett.le
Ministero dell'Istruzione e del Merito
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
dppr@postacert.istruzione.it e
dgruf@postacert.istruzione.it

Viale Trastevere n. 76/A
00153 ROMA

p.c. a cislscuola_vicenza@cisl.it

Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni e/o pagamento dell'indennità sostitutiva per mancato godimento delle ferie.

Il/La sottoscritto/a scrive la presente diffida per richiedere il **risarcimento dei danni derivati dalla mancata remunerazione delle ferie non godute e/o il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruito.**

L'istante ha infatti prestato servizio negli anni scolastici senza peraltro fruire delle ferie, né percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruito, in quanto i dirigenti scolastici hanno considerato come giorni di ferie tutti i giorni di sospensione dell'attività didattica, pur mancando la richiesta di fruizione delle ferie e senza neppure preavvisare della perdita delle ferie e dell'indennità sostitutiva.

Come recentemente chiarito dalla Cassazione tale comportamento risulta illegittimo in quanto **«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno»** (così: Cass. sez. lav., 03/06/2024, n. 15415).

Si segnala che in caso di mancato positivo riscontro della presente, l'istante si vedrà costretto ad agire giudizialmente con Vostro maggior onere di spese.

La presente diffida viene inviata anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Distinti saluti.

Firma



Segreteria Provinciale Vicenza

Via Carducci, 23 36100 - Vicenza Tel.0444-228835/36
e-mail: cislscuola_vicenza@cisl.it

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti della provincia di Vicenza
Ai DSGA
Alle RSU/ TAS
A tutto il personale docente

Oggetto: risarcimento dei danni per coattivo collocamento in ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

Esplichiamo il presente intervento per trasmettere, in allegato alla presente, il facsimile di "diffida" da inviare a tutto il personale dipendente, al fine di consentire allo stesso l'interruzione dei termini di prescrizione per le ferie non fruito.

La Cassazione, con la recente decisione n. 15415 del 3 giugno 2024, ha infatti dichiarato illegittima la prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i docenti a tempo determinato durante le vacanze natalizie e pasquali e nel periodo che va dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.

Ne consegue che tutto il personale docente, tuttora precario o immesso in ruolo da meno di dieci anni, ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla mancata remunerazione dei periodi di sospensione delle lezioni in cui è stato considerato in ferie, pur non avendo richiesto di fruire delle stesse e senza essere stato preavvisato dal dirigente scolastico che, in caso di mancata richiesta delle ferie, avrebbe perso sia il diritto alle ferie, che al pagamento dell'indennità sostitutiva.

Considerato peraltro che la domanda di risarcimento dei danni per mancata fruizione delle ferie è azionabile entro un termine di **prescrizione** di dieci anni, **decorrente dal 30 giugno dell'anno di maturazione**, si rende necessario inviare entro il 30 giugno 2024 (per i docenti con servizio nell'a.s. 2013/14) l'allegata, diffida tramite PEC al Ministero ai seguenti indirizzi
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
dppr@postacert.istruzione.it e
dgruf@postacert.istruzione.it

Si chiede pertanto al dirigente scolastico destinatario della presente di diffondere tempestivamente all'intero personale docente la presente comunicazione sindacale, mediante trasmissione della stessa alle e-mail personali dei docenti, considerato che una interpretazione evolutiva degli artt. 14, 25 e 26 della L. n. 300/70 e dell'art. 5 del CCNQ del 4.12.2017, anche alla luce del principio di dematerializzazione sancito nella L. n. 69/2009 e nel D.L. n. 95/2012, convertito con la L. n. 135/2012, impone di garantire la più rapida, sicura ed efficiente trasmissione delle informazioni sindacali, in conformità ai principi di economicità, efficacia, pubblicità e di trasparenza, consacrati nell'art. 1 della L. n. 241/90.

La Cassazione ha infatti chiarito che «**La L. n. 300 del 1970, art. 25, nel disporre che "le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro" ha individuato, in linea con le condizioni comunicative all'epoca esistenti, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività di sindacale**» (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 05/12/2022, n. 35644).

Per qualsiasi richiesta di chiarimento il personale docente potrà rivolgersi presso la sede della CISL Scuola di Vicenza all'indirizzo email cislscuola_vicenza@cisl.it o contattare gli operatori sindacali della Cisl Scuola ai numeri 0444/228835-36-40.

Cordiali saluti

Il Segretario Provinciale
CISL SCUOLA VICENZA
Massimo Gennaro